



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



**Agenzia Provinciale  
per gli Appalti e Contratti**

**Servizio appalti  
Ufficio gare**

☒ Via Dogana, 8 – 38122 Trento  
 • 0461.496444 – ☎ 0461.496422  
 serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it

**NOTA DI CHIARIMENTO ED AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI**

Trento, **10 OTT. 2014**

Prot. n. S171/2014/ *540A3* /3.5/130-2014

**Oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA OFFICINA PER LA MANUTENZIONE DEL MATERIALE ROTABILE IN LOC. SPINI DI GARDOLO (TN).**

A seguito della richiesta di chiarimenti formulati da alcuni concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto, si comunica che il competente Ente "Trentino Trasporti Srl" con nota prot. n. 3542/DT/LAB dd. 08/10/2014 ha precisato quanto segue.

**Quesito n. 1:**

Con riferimento ai requisiti dei progettisti previsti al paragrafo 2.2, par. 2), punto 3) del bando di gara (servizi di punta), si chiede di confermare che per le categorie IA.02, IA.01, IB.09, IB.08 si possono indicare servizi inerenti le metropolitane e per la categoria V.02 possono indicare servizi inerenti strade/ autostrade, di importi superiori a 10 milioni di euro.

**Risposta:**

In relazione ai requisiti di partecipazione di cui al capitolo 2.2 paragrafo 2), punto 3) del bando di gara, in risposta al quesito si precisa quanto segue:

le metropolitane di importo superiore a 10.000.000 € sono da considerarsi interventi analoghi agli interventi ferroviari e quindi ricompresi negli interventi considerati tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento.

le strade e autostrade, trattandosi di opere a rete per la mobilità su "gomma", non sono considerate invece tipologie di lavori analoghi per dimensione e caratteristiche tecniche a quelli oggetto di affidamento.

**Quesito n. 2:**

Nella nota di chiarimento prot. n. 457688 alla risposta n. 2 è stato indicato che la locuzione "per lavori analoghi" è intendersi "per interventi affini" e che per "tipologie di interventi affini" si intendono interventi di carattere edilizio a destinazione produttiva industriale o ferroviaria di importo superiore a 10.000.000 di Euro. E' ivi precisato inoltre che "non è necessario che gli interventi presentino

contemporaneamente tutte le tipologie di lavorazioni indicate nel documento "Offerta economicamente più vantaggiosa — Criteri di valutazione".

Nella risposta n. 3, in antitesi a quanto sopra, è altresì precisato che "l'analogia all'intervento oggetto di appalto sarà valutata attribuendo maggiore punteggio agli interventi più simili all'appalto in termini di destinazione e utilizzo (officina-deposito ferroviario), ed inoltre la complessità e dimensioni sarà valutata attribuendo maggiore punteggio all'intervento ritenuto più complesso, inteso come insieme organico e strutturato di parti e sottosistemi che costituiscono l'intervento stesso e tra loro interagenti e più rilevante ...." (omissis).

Alla luce di quanto sopra, si chiede di voler chiaramente ed univocamente indicare che il criterio di attribuzione dei punteggi relativi al punto 3.1.2 sarà volto alla valutazione di lavori analoghi, non necessariamente riferibili ad interventi che presentino contemporaneamente tutte le tipologie di lavorazioni indicate, pur nel rispetto del limite di 10.000.000 di Euro previsto.

Si chiede inoltre di voler altresì chiarire che, al fine del rispetto della par condicio tra i concorrenti, non verranno attribuiti maggiori punteggi a progettisti che abbiano già progettato opere strettamente analoghe a quella oggetto di appalto (Officina - deposito ferroviario), attribuendo i punteggi previsti oggettivamente ed esclusivamente in base alle singole competenze richieste, riscontrabili anche in opere non necessariamente coincidenti con la citata fattispecie.

#### **Risposta:**

Per quanto attiene alla prima richiesta formulata con il quesito in questione rinvia alla nota di chiarimento prot. n. 457688 dd. 28/08/2014 nella quale si precisa che *"non è necessario che gli interventi presentino contemporaneamente tutte le tipologie di lavorazioni indicate nel documento "Offerta economicamente più vantaggiosa - Criteri di valutazione"*.

In relazione alla seconda richiesta di chiarimenti si conferma in merito alla "analogia" quanto riportato nella nota di chiarimento prot. n. 457688 dd. 28/08/2014:

*"l'analogia" all'intervento oggetto di appalto sarà valutata attribuendo maggiore punteggio agli interventi più simili all'oggetto dell'appalto in termini di destinazione e utilizzo (Officina-deposito ferroviario) e che presentino la contemporaneità di parti edilizie, impianti civili, impianti ferroviari, secondo le diverse tipologie di lavorazioni indicate nel documento "Offerta economicamente più vantaggiosa - Criteri di valutazione"*.

#### **Quesito n. 3**

Si chiedono chiarimenti in ordine alla locuzione "lavori analoghi" richiesti nel documento "Criteri di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa" (pag. 16) che riporta quanto segue: *"Si precisa che per lavori analoghi si intendono interventi di carattere edilizio di importo superiore a 10 milioni, comprendenti le seguenti tipologie di lavorazioni ai sensi del DM. n. 143/2013 - Legge n. 143/1949: E02-Ic / S.03-Ig / IA.02-IIIb / IA.01-IIIa / IB.09-IVb / IB.08-IVc / V.02-VIa"*. Si chiede se si possono presentare, al riguardo, interventi di qualsiasi tipo (esempio ospedali, alberghi etc), purché superiori a 10 milioni.

#### **Risposta:**

Si ribadisce che *"La locuzione "Si precisa che per lavori analoghi..." di pag. 16 del documento "Offerta economicamente più vantaggiosa - Criteri di valutazione" è da intendersi "Si precisa che per lavori affini..." come anche riportato nella tabella 1 a pag. 4 del medesimo documento.*

*Per "tipologie di lavori affini all'intervento oggetto di appalto" si intendono interventi di carattere edilizio a destinazione produttiva industriale o ferroviaria di importo superiore a 10.000.000 €..... omissis..."*

In risposta al quesito, nel rispetto di ogni altro vincolo stabilito dai documenti di gara, sono da intendersi ricompresi nella succitata declaratoria: capannoni industriali per la produzione e trasformazione di beni, organismi edilizi per la produzione di servizi, impianti ed edifici per ferrovie e metropolitane.

Sono esclusi quindi organismi edilizi residenziali ed assimilabili quali le strutture ricettive e gli organismi edilizi per servizi amministrativi.

#### **Quesito n. 4:**

Par. 2) "Requisiti dei Progettisti" punto 2) e 3): si chiede se, ai fini di soddisfare i requisiti minimi richiesti, per servizi di cui all'art. 252 del DPR n. 207/2010, si possono presentare servizi di

progettazione (preliminare e/o definitiva e/o esecutiva), e/o direzione lavori, e/o sicurezza in progettazione e/o sicurezza in esecuzione

**Risposta:**

Ai fini della dimostrazione dei requisiti progettistici cui al punto 2) e 3) del paragrafo 2.2 par. 2) del bando di gara sono utilizzabili i servizi elencati all'art. 252 del DPR 207/2010.

**Quesito n. 5:**

La figura del progettista impianti ferroviari (armamento, trazione elettrica) può essere scissa in due figure distinte: professionista "A" quale progettista armamento e professionista "B" quale progettista trazione elettrica?

**Risposta:**

La figura professionale chiave di progettista degli impianti ferroviari di armamento ed elettrificazione non può essere suddivisa tra due o più professionisti, restando inteso che l'intervento che dovrà essere presentato nell'offerta tecnica ai sensi del paragrafo 3.1.2 del documento "Offerta economicamente più vantaggiosa – criteri di valutazione" potrà essere, a scelta del concorrente, riferito ad un lavoro di armamento ovvero ad un lavoro di elettrificazione ovvero ad entrambi.

**Quesito n. 6:**

Criteri di valutazione offerta economicamente più vantaggiosa, punto 3.1.2: i tre interventi che il concorrente deve presentare nell'offerta tecnica devono rientrare in un limite massimo temporale (esempio devono essere stati svolti negli ultimi dieci anni) oppure non vi è limitazione di tempo?

**Risposta:**

Con riferimento agli interventi che il concorrente deve presentare nell'offerta tecnica ai sensi del paragrafo 3.1.2 del documento "Offerta economicamente più vantaggiosa – criteri di valutazione" non sono stati fissati limiti temporali in merito alla data di esecuzione delle prestazioni.

**Quesito n. 7:**

In relazione all'affermazione riportata a pag. 10 dei "Criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa" in cui si cita testualmente "Le migliori proposte dovranno rispettare le previsioni, specifiche tecniche e prestazioni minime, nonché i vincoli dimensionali e non del progetto definitivo posto a base di gara, anche con particolare riferimento alle sagome degli edifici stabilite dal progetto" si chiede se i vincoli dimensionali siano da intendersi come vincoli legati alla normativa e all'urbanistica o come vincoli dimensionali dell'involucro edilizio e degli elementi geometrici di partizione interna.

**Risposta:**

I vincoli dimensionali dovranno in ogni caso essere rispettati sia per quanto riguarda l'involucro edilizio sia per quanto riguarda gli elementi geometrici di partizione interna.

**Quesito n. 8:**

I punto 3.5.2 del documento DR 120 004 A (Offerta economicamente più vantaggiosa — Criteri di valutazione) richiede di inserire all'interno del Fascicolo tecnico la Check list LEED.

Il documento DR 110 002 B (Relazione LEED) fornisce agli offerenti come "strumento codificato con cui sviluppare in maniera omogenea le considerazioni necessarie ad approfondire le strategie utilizzate al fine di garantire l'ottenimento del punteggio dichiarato", una tabella per ciascun credito e pre-requisito, richiedendo di sintetizzare le considerazioni progettuali e completare, ove evidenziato, con allegati di approfondimento (32 nel caso di sviluppo di tutti i crediti). Ciò implica la necessità di destinare un congruo numero di pagine del Fascicolo tecnico a tale specifico argomento, limitando naturalmente la disponibilità di spazio per descrivere compiutamente le restanti varianti migliorative.

Si richiede pertanto conferma del fatto che la citata tabella sia da inserire effettivamente nel Fascicolo tecnico o possa essere contenuta in un documento separato autoconsistente.

**Risposta:**

Si rinvia a quanto già precisato nella nota di chiarimento prot. n. 526762 dd. 06/10/2014.

**Quesito n. 9:**

Il punto 7.2 del bando di gara specifica che ai soggetti individuati ai fini della progettazione esecutiva sono richieste prestazioni appartenenti a tipologie di lavoro definite secondo secondo l'ex art. 14 della legge 1431/1949:

Ic - Edifici industriali

Ig - Strutture, opere infrastrutturali speciali

IIIb - Impianti termici e di condizionamento

IIIa - Impianto idrico sanitario e produzione energia elettrica

IVb - Impianti di trazione elettrica

IVc - Impianti trasmissione e distrib. energia elettrica

VIa - Strade, ferrovie di tipo ordinario

Esaminate le categorie di prestazioni richieste, si osserva che, se l'attribuzione relativa alle categorie IIIa e IIIb appare corretta, altrettanto non può affermarsi per categoria IVc.

Il bando fa ricadere le tipologie di progettazione relative agli impianti elettrici all'interno della categoria di progettazione IVc, le quali si riferiscono unicamente a "linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica "quali elettrodotti e in generale impianti a sviluppo lineare", in sostituzione della più corretta categoria IIIc che si riferisce a "impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili ... impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli ecc."

Si rende pertanto evidente una non corretta individuazione della categoria di che trattasi all'interno del del bando.

Alla luce di quanto sopra, si chiede che venga riconsiderata la suddivisione di bando relativamente alla categoria di progettazione IVc, mutandola nella più confacente IIIc.

**Risposta:**

La declaratoria della classe e categoria IIIc di cui alla legge 143/1949 prevede esclusivamente "impianti di illuminazione, telefono, segnalazioni, controlli, ecc.", mentre non ricomprende gli impianti elettrici.

Tuttavia Il DM 143/2013, ha rivisto e modificato le classi e categorie delle prestazioni professionali in questione, modificando in particolare la declaratoria della classe e categoria IIIc, che viene estesa anche agli "impianti elettrici in genere".

Per quanto sopra ai fini della dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione nonché ai fini della valutazione degli interventi di cui al punto 3.1.2 del documento "Offerta economicamente più vantaggiosa - criteri di valutazione" possono essere presentati anche servizi appartenenti alla classe e categoria IIIc di cui alla Legge 143/1949 in luogo della IVc.

**Quesito n. 10:**

Il punto 3.3.6 del Parametri e criteri di valutazione delle offerte, prevede che i concorrenti potranno offrire soluzioni tecnologiche migliorative anche relativamente a "porte interne" dei locali al piano terra e primo piano (esclusa officina)".

Si chiede di precisare se le porte REI dei locali al piano terra e primo debbano intendersi comprese tra le porte interne.

In caso affermativo, si specifica che, poiché per quanto riguarda le porte REI120 non è possibile trovare sul mercato soluzioni che prevedano ferramenta del tipo "a scomparsa" (cerniere e sistema chiudiporta) e telaio "a filo muro", si rende necessario da parte dell'Amministrazione l'individuazione di specifici criteri di valutazione per tali tipologie, ad oggi non ricompresi all'interno del disciplinare di gara.

**Risposta:**

Si conferma quanto stabilito nel documento di gara; se nessuno dei concorrenti sarà in grado di presentare le migliori per le porte REI, in quanto non presenti sul mercato ovvero non realizzabili, il punteggio sarà assegnato tenendo conto di quanto offerto per le porte restanti.

**Quesito n. 11:**

Con riferimento alla matrice della WBS ed alla WBS listata si osserva ulteriormente:

I comparti dell'opera sono disposti secondo un ordine da sinistra verso destra come di seguito riassunto:

P – Progettazione

E – Strada

A – Lavorazioni propedeutiche

B – Capannone

C – Esterni

D – Sicurezza

Quanto sopra non è in linea né con la sequenza logico realizzativa né con la sequenza logico – alfabetica impostata, di seguito riportata:

P – progettazione

A – Lavorazioni propedeutiche

B – Capannone

C – Esterni

D – Sicurezza

E - Strada

Al fine di uniformare le offerte e conferire ad esse un migliore ordine logico, si evidenzia l'opportunità di modificare la disposizione dei comparti come di seguito esposto:

P – progettazione

A – Lavorazioni propedeutiche

B – Capannone

C – Esterni

D – Sicurezza

E - Strada

Si chiede pertanto la correzione della matrice della WBS e della WBS listata secondo l'ordine sopra evidenziato e/o l'autorizzazione a procedere direttamente alla variazione della matrice e della WBS listata.

**Risposta:**

Si conferma la struttura WBS di gara.

**Quesito n. 12:**

La matrice della WBS presenta un comparto specifico relativo alla sicurezza all'interno del quale dovrebbe collocarsi l'intero importo relativo. Probabilmente a causa di un refuso, la matrice presenta l'indicazione di tre ulteriori WBE relative al comparto E - Strada in tutti i sottocomparti (E.1 - Scavi e preparazioni; E.2 – manufatti; E.3 – Finiture). Si ritiene che detti campi della WBS, anche alla luce del computo estimativo, che come sopra indicato prevede un unico importo relativo alla sicurezza, non debbano essere considerati al fine dell'attribuzione di specifici importi. Si chiede pertanto la correzione della WBS matriciale e/o l'autorizzazione a procedere a direttamente alla variazione.

**Risposta:**

Sul sito FTP è stata pubblicata la nuova versione corretta della WBS matriciale (documento DT 140 003 E), dalla quale sono stati tolti in relazione alla sicurezza i tre riferimenti ai comparti E1, E2, E3.

**Quesito n. 13:**

La matrice della WBS presenta uno specifico comparto "P" relativo alla Progettazione senza che la WBS listata ne tenga debito conto.

Si ritiene che la WBS listata debba considerare anche il comparto relativo alla progettazione. Per quanto sopra si chiede pertanto la correzione dell'elaborato di che trattasi e/o l'autorizzazione a procedere direttamente alla variazione.

**Risposta:**

Si conferma quanto stabilito nella WBS esplosa di gara.

**Quesito n. 14:**

Dall'analisi degli ultimi elaborati pubblicati (WBS esplosa r.10 e CRONOPROGRAMMA r.10) vi è un'incongruenza tra i livelli dell'opera.

Nella WBS esplosa la composizione del 1° livello comprende:

- C001 STRADA
- C002 LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE
- C003 CAPANNONE
- C004 ESTERNI
- C005 SICUREZZA

Nel cronoprogramma invece il 1° livello comprende:

- LAVORI DI REALIZZAZIONE STRADA
- LAVORI DI REALIZZAZIONE OFFICINA
- SICUREZZA

Le lavorazioni "ESTRENI" e le "LAVORAZIONI PROPEDEUTICHE" sono ricomprese nella parte officina.

Per poter dare coerenza al crono programma economico ed alla WBS esplosa, si chiede di rendere congrui i 2 elaborati.

**Risposta:**

I documenti WBS esplosa e il Cronoprogramma risultano tra loro coerenti e consentono, attraverso la relativa codifica, l'identificazione univoca delle WP; pertanto si confermano la WBS esplosa e il Cronoprogramma di gara.

**Quesito n. 15:**

Il punto 33.11 del documento relativo ai criteri di valutazione prevede che i concorrenti potranno offrire un incremento massimo della potenza di picco dell'impianto fotovoltaico di 200 kWp A pag 40 dello stesso documento, punto a), si dice che "all'incremento della "Potenza di picco impianto fotovoltaico" verrà attribuito 1 punto ogni 50 kWp in più offerto rispetto al progetto posto a base di gara, fino ad un massimo di 4 punti complessivi, corrispondenti ad un incremento massimo di 200 kWp. Non potranno essere offerti e non saranno accettati gli incrementi di potenza superiori a tale soglia massima". Si chiede cortesemente un chiarimento relativo ai seguenti punti:

- 1) per incrementi di potenza offerti intermedi rispetto alle soglie di 50 kWp è prevista l'interpolazione lineare dei punteggi?
- 2) In caso di risposta negativa al primo punto è quindi possibile ottenere 4 punti solamente proponendo un aumento di potenza esattamente pari a 200 kWp o è prevista una tolleranza sugli scostamenti in eccesso o in difetto rispetto a tale valore?
- 3) In caso di risposta negativa al primo punto, l'eventuale potenza offerta in eccesso rispetto alle soglie di 50 kWp può costituire un elemento qualificante per l'assegnazione di parte dei punti, massimo 2, da assegnare con i criteri di cui all'art. "4.1 elementi di natura qualitativa"?

**Risposta:**

Si risponde come di seguito:

- 1) per incrementi di potenza intermedi rispetto agli scaglioni di 50 kWp non verrà effettuata alcuna interpolazione;
- 2) è prevista una tolleranza del 5% sugli incrementi superiori ai 200 kWp pari ad una potenza massima offerta di 210 kWp;
- 3) l'eventuale potenza offerta in più rispetto agli scaglioni di 50 kWp non costituirà elemento qualificante per l'assegnazione dei punti, massimo 2, che saranno invece assegnati come previsto al punto "4.1 Elementi di natura qualitativa".

**Quesito n. 16:**

Ai fini del soddisfacimento del requisito dei progettisti di cui al paragrafo 2, punto 3) di pagina 15 del bando, si chiede se gli interventi di carattere edilizio residenziale e terziario e di rilevante importanza tecnica ed architettonica, superiori a 10 milioni di euro, siano da considerarsi tra le tipologie di lavori analoghi al fine del soddisfacimento del requisito nelle categorie Ib, Ic, Id, Ig, IIIB, IIIa, VIa, Vb.

**Risposta:**

In risposta al secondo quesito, in relazione ai requisiti di partecipazione di cui al capitolo 2.2 paragrafo 2), punto 3) del bando di gara, si precisa che per i servizi di punta sono da intendersi ricompresi nella

declaratoria per lavori analoghi: capannoni industriali per la produzione e trasformazione di beni, organismi edilizi per la produzione di servizi, impianti ed edifici per ferrovie e metropolitane. Sono esclusi quindi organismi edilizi residenziali ed assimilabili quali le strutture ricettive e gli organismi edilizi per servizi amministrativi.


In considerazione delle richieste di proroga dei termini di presentazione delle offerte pervenuti da alcuni concorrenti interessati a partecipare alla gara in oggetto, vista la complessità della procedura e i numerosi quesiti pervenuti, su indicazione del competente Ente delegante "Trentino Trasporti Srl", **la scadenza del termine di presentazione delle offerte viene prorogata al giorno 24 novembre 2014 alle ore 12.00.**

La prima seduta di gara è fissata per il giorno **26 novembre 2014 alle ore 9.00** presso la Sala Aste sita in Via Dogana n. 8 – Trento.

Si precisa inoltre, come previsto dal bando di gara, che la durata della garanzia da presentare a titolo di cauzione provvisoria dovrà decorrere dalla nuova data di presentazione delle offerte e che i requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 4.1 del bando di gara devono essere posseduti alla data di scadenza del nuovo termine per la presentazione delle offerte.



Handwritten signature, possibly initials, in black ink.



IL DIRIGENTE  
- dott. Leonardo Caronna -